



Bruxelles, 19.1.2022  
C(2022) 389 final

## **DECISIONE DELLA COMMISSIONE**

**del 19.1.2022**

**che modifica la decisione C(2016) 8592 final per quanto riguarda il periodo di validità dell'esenzione concessa a Piemonte Savoia S.r.l. da talune disposizioni del regolamento (UE) 2019/943 e della direttiva (UE) 2019/944 del Parlamento europeo e del Consiglio per un interconnettore di energia elettrica tra Italia e Francia**

(I testi in lingua italiana e francese sono i soli facenti fede)

# DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 19.1.2022

**che modifica la decisione C(2016) 8592 final per quanto riguarda il periodo di validità dell'esenzione concessa a Piemonte Savoia S.r.l. da talune disposizioni del regolamento (UE) 2019/943 e della direttiva (UE) 2019/944 del Parlamento europeo e del Consiglio per un interconnettore di energia elettrica tra Italia e Francia**

(I testi in lingua italiana e francese sono i soli facenti fede)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2019/943, del 5 giugno 2019, sul mercato interno dell'energia elettrica<sup>1</sup>, in particolare l'articolo 63, paragrafo 8,

considerando quanto segue:

- (1) Il 22 settembre 2021 e il 1° novembre 2021, alla Commissione è pervenuta la notifica delle decisioni rispettivamente delle autorità francese e italiana intese a prorogare di undici mesi la validità dell'esenzione a norma dell'articolo 17 del regolamento (CE) n. 714/2009<sup>2</sup> (ora articolo 63 del regolamento (UE) 2019/943) per parte della capacità dell'interconnettore elettrico "Piemonte Savoia S.r.l." fra l'Italia e la Francia, concessa con la decisione C(2016) 8592 final della Commissione<sup>3</sup>.

## 1. Contesto e procedura

- (2) L'interconnettore Piemonte Savoia tra l'Italia e la Francia è costituito da un cavo sotterraneo di corrente continua ad alta tensione (HVDC) lungo 190 Km con una capacità nominale di 1 200 MW diviso in due linee bipolo del valore nominale di 600 MW. L'interconnettore collegherà la sottostazione di Piossasco di Torino, in Italia, e Grande-Île, in Francia, attraversando la frontiera lungo il tunnel autostradale del Fréjus. Il progetto si trova nelle fasi finali dello sviluppo (attualmente al 90 %, secondo quanto comunicato dal Ministero italiano della Transizione Energetica, MiTE) ed era inizialmente previsto che sarebbe entrato in esercizio tra la fine del 2020 e giugno del 2021.
- (3) Con la decisione C(2016) 8592 final ("la decisione del 2016"), la Commissione ha approvato la concessione di un'esenzione a Piemonte Savoia S.r.l. (Italia) ("il richiedente") a norma dell'articolo 17 del regolamento (CE) n. 714/2009 per una

---

<sup>1</sup> Regolamento (UE) 2019/943 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, sul mercato interno dell'energia elettrica (GU L 158 del 14.6.2019, pag. 54).

<sup>2</sup> Regolamento (CE) n. 714/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativo alle condizioni di accesso alla rete per gli scambi transfrontalieri di energia elettrica e che abroga il regolamento (CE) n. 1228/2003 (GU L 211 del 14.8.2009, pag. 15)

<sup>3</sup> Decisione C(2016) 8592 final della Commissione, del 9 dicembre 2016, relativa all'esenzione di Piemonte Savoia S.r.l. (Italia) a norma dell'articolo 17 del regolamento (CE) n. 714/2009 per un interconnettore di energia elettrica tra Italia e Francia:

[https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/documents/2016\\_piemonte-savoia\\_decision\\_it.pdf](https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/documents/2016_piemonte-savoia_decision_it.pdf)

quota (350 MW) della sezione italiana dell'interconnettore, attualmente di proprietà della società Piemonte Savoia S.r.l. L'esenzione è subordinata alla condizione enunciata nel parere dell'Autorità per l'elettricità, il gas e il sistema idrico ("AEEGSI", ora Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente – in appresso, "ARERA")<sup>4</sup> sulla domanda di esenzione.

- (4) L'esenzione era stata concessa per un periodo decennale dalla data alla quale il nuovo interconnettore avrebbe avviato l'attività commerciale, ossia il momento in cui l'interconnettore è messo in esercizio ed è disponibile per il flusso fisico di energia elettrica sul mercato
- (5) In linea con l'articolo 17, paragrafo 8, del regolamento (CE) n. 714/2009 (ora articolo 63, paragrafo 8, del regolamento (UE) 2019/943), l'articolo 2 della decisione del 2016 subordina a due scadenze la validità dell'esenzione contenuta nella medesima decisione. Vi si stabilisce che l'approvazione da parte della Commissione delle decisioni di esenzione concesse a Piemonte Savoia S.r.l. avrebbe perso effetto:
  - due anni dopo la data di adozione della decisione del 2016 (ossia il 9 dicembre 2018), qualora la costruzione dell'interconnettore non fosse iniziata a tale data ("termine di costruzione"); e
  - cinque anni dopo la data di adozione della decisione del 2016 (ossia il 9 dicembre 2021), qualora l'interconnettore non fosse operativo a tale data ("termine di esercizio").
- (6) Rispettivamente il 3 e il 12 agosto 2021 il MiTE e la Commissione francese per la regolamentazione dell'energia (Commission de Régulation de l'Energie, CRE) hanno ricevuto una domanda da Piemonte Savoia S.r.l. intesa a ottenere una proroga, dal 9 dicembre 2021 al 9 novembre 2022, del termine di esercizio.
- (7) Il 22 settembre 2021 la CRE ha notificato il proprio parere in merito alla domanda presentata da Piemonte Savoia S.r.l. alla Commissione a norma dell'articolo 63, paragrafo 8 del regolamento (UE) 2019/943. La CRE si dichiara a favore della proroga al 9 novembre 2022 del termine di esercizio, richiesta da Piemonte Savoia S.r.l.
- (8) Il 1° novembre 2021 il MiTE ha notificato il progetto di decreto relativo alla domanda presentata da Piemonte Savoia S.r.l. alla Commissione a norma dell'articolo 63, paragrafo 8 del regolamento (UE) 2019/943. Anche il MiTE è favorevole a prorogare al 9 novembre 2022 il termine per l'entrata in esercizio commerciale dell'interconnettore Italia-Francia.
- (9) Il 12 novembre 2021 la Commissione ha pubblicato un avviso sul proprio sito web con cui informava il pubblico della notifica da parte delle autorità francesi e italiane, invitando i terzi a trasmettere osservazioni entro il 26 novembre 2021. La Commissione non ha ricevuto osservazioni in risposta.

## **2. La domanda di Piemonte Savoia S.r.l.**

- (10) Piemonte Savoia S.r.l. chiede che il termine al quale l'interconnettore sarà operativo sia prorogato al 9 novembre 2022, alla luce degli eventi impreveduti che hanno causato

---

<sup>4</sup> Decisione C(2016) 8592 final della Commissione, del 9 dicembre 2016, relativa all'esenzione di Piemonte Savoia S.r.l. (Italia) a norma dell'articolo 17 del regolamento (CE) n. 714/2009 per un interconnettore di energia elettrica tra Italia e Francia, paragrafo 31.

ritardi inevitabili nella costruzione dell'interconnettore Italia-Francia e che esulano dal controllo di Piemonte Savoia S.r.l.

## **2.1 Motivazione addotta da Piemonte Savoia S.r.l.**

- (11) Nella domanda Piemonte Savoia S.r.l. dichiara che durante le fasi della costruzione dell'interconnettore Italia-Francia si sono verificati diversi eventi che possono essere classificati come forza maggiore a causa della loro imprevedibilità e del fatto che esulano dal controllo e dalla responsabilità del richiedente, i quali hanno comportato ritardi significativi nella costruzione.
- (12) In primo luogo, Piemonte Savoia S.r.l. comunica che i lavori di costruzione sono stati sospesi per circa cinque mesi a causa di una frana avvenuta nell'aprile 2018 su un troncone della strada nazionale SS335. Oltre all'A32, la SS335 è l'unica via di transito verso Bardonecchia e il confine di Stato. Per tutto il periodo di chiusura della SS335, SITAF, la società che gestisce la A32, non ha consentito di aprire alcun cantiere che limitasse il traffico dei veicoli sulla tratta alta dell'autostrada A32 fino alla riapertura del percorso alternativo verso il traforo del Fréjus (la SS335). La SS335 è stata ripristinata solo nel settembre 2018, cinque mesi dopo la frana.
- (13) In secondo luogo, Piemonte Savoia S.r.l. spiega che le misure di emergenza introdotte dai governi italiano e francese per far fronte alla pandemia di COVID-19 hanno causato l'interruzione dei lavori di costruzione per un periodo di circa due mesi (da metà marzo 2020 all'inizio di maggio 2020). Piemonte Savoia S.r.l. comunica che, alla ripresa dei lavori, questi sono stati notevolmente rallentati dalle residue limitazioni dirette o indirette dovute alla COVID-19, quali le misure di quarantena imposte ai lavoratori e i ritardi significativi nel trasporto di personale e consegna di materiali ai cantieri ai cantieri. L'interruzione dei lavori di costruzione ha interessato il "versante cavi" presso la stazione di conversione di Piossasco e, sul lato francese, la stazione di conversione di Grande-Île.
- (14) In terzo luogo, Piemonte Savoia S.r.l. sottolinea che la combinazione della sospensione dei lavori a causa della COVID-19 e dei vincoli sui cantieri si sono tradotti in un ritardo di sei mesi. In effetti, a causa dell'iniziale sospensione dei lavori dovuta alla COVID-19, le attività connesse alla posa dei cavi lungo l'autostrada A32 hanno dovuto giocoforza essere riprogrammate e non hanno più rispettato le limitazioni imposte dalla SITAF (Società Italiana per il Traforo Autostradale del Fréjus S.p.A.), ossia soddisfare i requisiti in materia di sicurezza del traffico, tenendo conto inoltre dei vincoli stagionali. Non è stato pertanto possibile eseguire tutte le attività a causa dei vincoli preesistenti imposti dalla SITAF. A titolo di esempio, i cantieri che richiedevano cambi di corsia sull'autostrada non erano consentiti durante l'estate, secondo i regolamenti cantieristici della SITAF. Al momento della sospensione dei lavori dovuta alla COVID-19 (aprile 2020), i lavori previsti che richiedevano un cambio di corsia sono stati forzatamente riprogrammati al primo periodo disponibile, ossia settembre 2020. In tal modo un'interruzione di due mesi si è tradotta in un ritardo totale di sei mesi (da marzo a settembre 2020) sul calendario del progetto.
- (15) Il richiedente spiega di aver messo in opera tutte le azioni possibili per ottimizzare la programmazione del progetto (riprogrammazione delle attività, potenziamento della forza lavoro) attenendosi alle direttive imposte dalla legge e ai protocolli di sicurezza. Tali misure sono state applicate sul versante italiano dei lavori. La finalità principale

era conseguire un compromesso fra da un lato la sicurezza dei lavoratori e il rigoroso rispetto di tutti i protocolli di sicurezza, e dall'altro la massimizzazione della prestazione nell'esecuzione dei lavori.

- (16) Piemonte Savoia S.r.l. dichiara che gli eventi di forza maggiore hanno comportato un aumento dei tempi di costruzione dell'interconnettore stimato in undici mesi.

### **3. Valutazione della domanda di Piemonte Savoia S.r.l. da parte delle autorità di notifica**

- (17) La CRE osserva che la crisi connessa alla pandemia di COVID-19 e la frana hanno costituito gravi ostacoli alla messa in esercizio del progetto, che esulano dal controllo di Piemonte Savoia S.r.l. La CRE è favorevole a una proroga di 11 mesi del termine di esercizio, fino al 9 novembre 2022.

- (18) Il MiTE concorda con la ratio del parere favorevole della CRE e afferma che corrisponde in sostanza a quella della propria richiesta.

## **4. Valutazione della Commissione**

### **4.1 Disposizioni legislative pertinenti**

- (19) A norma dell'articolo 63, paragrafo 8, del regolamento (UE) 2019/943, la validità dell'approvazione di una decisione di esenzione può essere prorogata, in base a una richiesta motivata da parte degli organi di notificazione, se la Commissione decide che i ritardi sono dovuti a gravi ostacoli che esulano dal controllo della persona beneficiaria dell'esenzione<sup>5</sup>.

- (20) L'articolo 2 della decisione del 2016 dispone che l'approvazione delle decisioni di esenzione da parte della Commissione perderà effetto nel caso in cui l'interconnettore non sia ancora operativo al 9 dicembre 2021, a meno che la Commissione decida che il ritardo è dovuto a gravi ostacoli che esulano dal controllo di Piemonte Savoia S.r.l.

#### *4.1.1. Il ritardo è dovuto a un grave ostacolo che esula dal controllo della persona cui è stata concessa l'esenzione*

- (21) La Commissione ritiene che la pandemia di COVID-19 costituisca una notevole incertezza per la costruzione e la data d'entrata in esercizio commerciale dell'interconnettore Piemonte Savoia.

---

<sup>5</sup> Il regolamento non indica esplicitamente la procedura da seguire per tale decisione concernente la proroga della validità. La prassi decisionale della Commissione vuole che, in base al principio del parallelismo delle forme, per le modifiche (compresa la proroga) delle decisioni di esenzione si debba adottare la stessa procedura seguita per la concessione delle decisioni di esenzione iniziali. Pertanto, la valutazione da parte della Commissione delle domande di proroga deve basarsi su una valutazione preliminare effettuata dalle competenti autorità nazionali di regolamentazione, a cui la Commissione può chiedere di apportare modifiche. Cfr. a titolo di esempio, la decisione C(2015) 1852 final della Commissione, del 17 marzo 2015, che proroga l'esenzione del Trans Adriatic Pipeline da determinati requisiti riguardanti l'accesso di terzi, la regolazione finanziaria e la separazione proprietaria di cui agli articoli 9 e 32 e all'articolo 41, paragrafi 6, 8 e 10, della direttiva 2009/73/CE [disponibile solo in lingua inglese], e la Decisione C(2013) 2947 della Commissione, del 16 maggio 2013, che proroga gli effetti della decisione di esenzione a NABUCCO Gas Pipeline International GmbH relativamente all'accesso di terzi e alla regolamentazione delle tariffe, concessa a norma della direttiva 2003/55/CE [disponibile solo in lingua inglese].

- (22) Sulla scorta delle informazioni ricevute, sebbene il richiedente abbia compiuto tutti gli sforzi possibili per mitigare l'impatto degli eventi avversi sulla costruzione dell'interconnettore, le misure adottate dai governi nazionali al fine di limitare la diffusione della pandemia hanno inciso significativamente sulle attività di costruzione e di prontezza operativa. Esse hanno generato restrizioni e ritardi sul trasporto di personale, merci e attrezzature, da e verso i cantieri nonché restrizioni nella disponibilità tempestiva *in situ* a causa dei requisiti di quarantena.
- (23) La Commissione osserva che la frana, avvenuta nell'aprile 2018, ha comportato la sospensione dei lavori per cinque mesi, in quanto il richiedente non poteva transitare sulla strada nazionale SS335, chiusa perché ritenuta non sicura in seguito alla frana, né sull'unica via alternativa stradale, poiché al richiedente è stata rifiutata l'autorizzazione di accedere al cantiere da parte della società che gestisce l'autostrada per il periodo corrispondente.
- (24) Secondo il parere della Commissione, i vincoli stagionali e cantieristici si sono sommati ai due eventi che hanno causato ritardi imprevisti (COVID-19 e la frana) e non avrebbero potuto essere previsti nel calendario del progetto. I lavori di costruzione sospesi a causa della COVID e la frana durante la stagione libera da vincoli sono stati rinviati alla successiva stagione libera da vincoli, senza possibilità di recuperare il ritardo durante la stagione in cui erano applicabili le restrizioni previste dai regolamenti cantieristici della SITAF. Tali restrizioni hanno notevolmente ostacolato l'avanzamento delle attività lavorative, in quanto durante la stagione estiva, per motivi di sicurezza, non era consentito l'accesso ai cantieri che richiedevano cambi di corsia sull'autostrada, il che ha comportato quindi la traslazione del calendario delle attività di costruzione al primo momento utile durante il quale non erano applicabili tali restrizioni, ossia settembre 2020. I ritardi nella costruzione e nell'esercizio dell'interconnettore sono pertanto dovuti a gravi ostacoli causati dalla pandemia e dalla frana.
- (25) Né la durata e il pieno impatto della pandemia di COVID-19 in corso né la frana erano prevedibili al momento della decisione C(2016) 8592 final della Commissione.
- (26) Inoltre, la pandemia, le misure imposte dagli Stati membri per contrastarla e la frana, che costituisce un rischio naturale, esulano chiaramente dal controllo di Piemonte Savoia S.r.l.
- (27) Di conseguenza, la Commissione è del parere che la variazione della data d'entrata in esercizio commerciale esuli dal controllo della persona beneficiaria dell'esenzione, nella fattispecie Piemonte Savoia S.r.l., ai sensi dell'articolo 63, paragrafo 8, del regolamento (UE) 2019/943.

#### 4.1.2. *Durata della proroga*

- (28) Gli obiettivi del regolamento (UE) 2019/943 esigono che le esenzioni dall'applicazione del regime regolamentare, concesse a norma dell'articolo 63 del regolamento stesso, abbiano una data finale chiara. Tale data non deve situarsi al di là di quanto strettamente necessario.
- (29) In particolare, i vantaggi offerti da un'esenzione possono costituire un disincentivo allo sviluppo di infrastrutture regolamentate, che si troverebbero in concorrenza con il progetto che beneficia dell'esenzione. Di conseguenza si dovrebbero concedere esenzioni per un periodo limitato. La data entro la quale ha inizio la costruzione e la data entro la quale l'infrastruttura sarà operativa dovrebbero perciò essere prevedibili con un ragionevole grado di certezza.

- (30) Tenuto conto della fase avanzata di costruzione dell'interconnettore, è ragionevole una proroga fino al 9 novembre 2022 per la sua entrata in esercizio. Sebbene lo sviluppo e l'impatto della pandemia di COVID-19 non siano del tutto prevedibili, un'ulteriore proroga si giustificerebbe unicamente nel caso di un significativo peggioramento della situazione o del verificarsi di altri significativi ritardi, attualmente imprevedibili.
- (31) Inoltre, poiché la data di avvio delle operazioni dell'interconnettore, punto di partenza per il calcolo del periodo di esenzione, è stata posticipata di soli 11 mesi, risulta limitata l'incidenza sulle aspettative degli investitori relative ad altri eventuali interconnettori che potrebbero entrare in concorrenza con il progetto.

## **5. Conclusioni**

- (32) La Commissione è del parere che, sulla base delle informazioni pervenute, il ritardo è dovuto a gravi ostacoli che esulano dal controllo di Piemonte Savoia S.r.l. Il termine di esercizio dovrebbe pertanto essere prorogato al 9 novembre 2022, come richiesto da Piemonte Savoia S.r.l. Questo consentirà a Piemonte Savoia S.r.l. un tempo sufficiente per portare a termine la costruzione dell'interconnettore elettrico tra la Francia e l'Italia e di metterlo in esercizio commerciale, incidendo allo stesso tempo solo limitatamente sui progetti potenziali concorrenti.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

### *Articolo 1*

L'articolo 2 della decisione C(2016) 8592 final della Commissione è sostituito dal seguente:

"In linea con l'articolo 63, paragrafo 8, del regolamento (UE) 2019/943, l'approvazione delle decisioni di esenzione da parte della Commissione perderà effetto il 9 novembre 2022 se, a tale data, l'interconnettore non sarà ancora operativo, a meno che la Commissione decida che il ritardo è dovuto a gravi ostacoli che esulano dal controllo di Piemonte Savoia S.r.l.".

*Articolo 2*

Il Ministero della Transizione Energetica e la Commission de Régulation de l'Energie sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 19.1.2022

*Per la Commissione*  
*Kadri SIMSON*  
*Membro della Commissione*

